

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1993/93 DEL CONSIGLIO**  
**del 19 luglio 1993**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/92 recante sospensione temporanea dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune su talune miscele di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,  
vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2420/92<sup>(1)</sup> sospende, dal 1° gennaio 1992 al 31 maggio 1993, i dazi della tariffa doganale comune relativamente alle importazioni di talune miscele di residui dell'industria dell'amido di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida;

considerando che è opportuno che tale sospensione sia prorogata fino al 30 settembre 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2420/92, la data del 31 maggio 1993 è sostituita dalla data del 30 settembre 1993.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

W. CLAES

<sup>(1)</sup> GU n. L 237 del 20. 8. 1992, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 833/93 (GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 7).